


MARZO 2007

IL MERITO

MENSILE DI GIURISPRUDENZA



**Esecuzioni, autofiquidazione
stragiudiziale degli onorari?**

La rappresentanza apparente colposa

*Prospettive de iure condendo
sulla class action*

Il Merito è ancora più nuovo

Il costante rinnovamento degli assetti normativi e, di conseguenza, degli orientamenti giurisprudenziali fanno sì che *IL MERITO* sia in continua evoluzione proprio per offrire informazioni sempre più complete e tempestive agli operatori giuridici.

Infatti, accanto alla rassegna delle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, di indubbio interesse processuale, oltre che sostanziale, in quanto sospensive del giudizio di merito *a quo*, il mensile de *Il Sole24Ore* presenta adesso un'altra rubrica, dedicata alle massime delle sentenze emesse dalla Corte, adeguatamente corredate delle ordinanze poste a fondamento del giudizio costituzionale.

Con l'illustrazione delle questioni di legittimità sorte nell'ambito dei giudizi di merito e risolte dalla Corte, confidiamo, ancora una volta, di offrire ai nostri abbonati un ulteriore e proficuo «strumento» di lavoro.

SOMMARIO

INDICE

ANALITICO III

GIURISPRUDENZA CIVILE

IL TEMA DEL MESE

LE ATTIVITÀ DIFENSIVE ANTECEDENTI IL PIGNORAMENTO: AUTOLIQUIDAZIONE STRAGIUDIZIALE DEGLI ONORARI? 2

LA SENTENZA

- Tribunale di Torino, Sezione III - Sentenza 12 ottobre 2006, n. 6561
Presupposti della rappresentanza apparente colposa 9
- IL COMMENTO – L'esistenza del potere rappresentativo legittima sempre l'agente a riscuotere i pagamenti per conto del preponente 12
- Tribunale di Bologna, Sezione IV - Sentenza 6 luglio 2006, n. 1655
L'onere probatorio nei giudizi concernenti le opere dell'ingegno 16
- IL COMMENTO – Il trasferimento del diritto di utilizzazione di opere dell'ingegno 18
- Corte d'Appello di Perugia - Sentenza 19 ottobre 2006
Il riparto di giurisdizione nell'espropriazione per pubblica utilità 20
- IL COMMENTO – Al giudice amministrativo va proposta la richiesta risarcitoria da occupazione appropriativa 22

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

- Corte costituzionale - Ordinanza 19 gennaio 2007, n. 4
La rilevanza della volontà dell'interessato nell'amministrazione di sostegno 28
- Corte costituzionale - Ordinanza 26 gennaio 2007, n. 14
La ragionevolezza nel trattamento sanzionatorio in caso di pluralità di violazioni 29

L'OSSERVATORIO SUL MERITO

- LA RASSEGNA DEI LODI E DEI VERBALI DI CONCILIAZIONE 30
- LA RASSEGNA DELLE ORDINANZE DI RIMMISSIONE 34
- LA RASSEGNA DELLE MASSIME 36

GIURISPRUDENZA PENALE

IL TEMA DEL MESE

GIURISPRUDENZA RECENTE E PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO* SULLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI ... 44

LA SENTENZA

- Tribunale di Roma, Sezione X - Sentenza 13 luglio 2006, n. 485
Rilevanza penale dell'«affievolita» capacità di intendere e di volere 51
- IL COMMENTO – La circonvenzione di incapaci e lo stato di deficienza psichica 53
- Tribunale di Gela - Sentenza 15 settembre 2006, n. 430
L'autonomia operativa della capacità processuale rispetto all'imputabilità 56

IL COMMENTO – Capacità di stare in giudizio e perizia psichiatrica: la valutazione nel processo penale **58**

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

• Corte costituzionale - Sentenza 6 febbraio 2007, n. 26
L'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del P.M. **70**

L'OSSERVATORIO SUL MERITO

LA RASSEGNA DELLE ORDINANZE DI RIMSSIONE .. **72**
LA RASSEGNA DELLE MASSIME **74**

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

IL TEMA DEL MESE

IL NUOVO CONTRIBUTO UNIFICATO NEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI: RIFLESSIONI «A FREDDO» **81**

LA SENTENZA

• T.A.R. Lazio, Sezione I-quater - Sentenza 20 dicembre 2006, n. 15176
È meramente facoltativa la diffida ad adempiere per la configurazione del «silenzio-rifiuto» **89**

IL COMMENTO – Il «nuovo» procedimento di formazione del silenzio-rifiuto **91**

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

• Corte costituzionale - Sentenza 19 gennaio 2007, n. 1
Quote d'imposta inesigibili: la notifica del ricorso per rifiutato rimborso **97**

L'OSSERVATORIO SUL MERITO

LA RASSEGNA DELLE MASSIME **98**



Direttore Responsabile
MARCO TOMASETTA

Comitato Scientifico
PIETRO RESCIGNO
MASSIMO GENCHINI
ETTORE RANDAZZO
EUGENIO SELVAGGI
GIOVANNI CANZIO
MARCELLO CLARICH
PASQUALE SANDULLI

RENATO SCOGNAMIGLIO
SABINO CASSESE
ALESSANDRO JAZZETTI
FRANCO FIANDANESE
MAURIZIO DE TILLA
LUIGI DOMENICO CERQUA
NICOLA SOLDATI
FEDERICO CIACCAFAVA
LUCIANO SCAVONETTO
Proprietario ed editore
IL SOLE 24 ORE SPA

Presidente
GIANCARLO CERUTTI
Amministratore delegato
CLAUDIO CALABI
Sede legale
VIA MONTE ROSA, 91 -
20149 MILANO

Amministrazione
VIA MONTE ROSA, 91 -
20149 MILANO
Redazione
GIANLUCA L'OPEROLO
TEL.: 06.30227652
FAX: 06.30227667
LUCIA AULETTA
TEL.: 06.30227666
FAX: 06.30227667

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.

Registrazione presso Tribunale di Avezzano - Decreto n. 171 del 29 luglio 2003.

Servizio clienti Periodici: Il Sole 24 Ore S.p.a. Via Tiburtina Valeria (s.s. n. 5), km 68,700 - 67061 Carsoli (Aq) tel. 06.3022.5680 oppure 02.3022.5680; fax 06.3022.5400 oppure 02.3022.5400

Abbonamento annuale (Italia): Il Merito (10 numeri + 5 numeri speciali) €170,00; Il Merito (10 numeri + 5 speciali) + Il Massimario €199,00; Il Merito (10 numeri + 5 speciali) Il Massimario + DVD €225,00.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l'importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 Ore S.p.A., oppure inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sul c.c.p. n. 31481203.

La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. può essere inviata anche via fax allo (06 oppure 02) 3022.5406.

Arretrati: €12,00 comprensivi di spese di spedizione. Per le richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l'importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al nr. 02 oppure 06 3022.5400 o via e-mail a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com entro due mesi dall'uscita del numero stesso.

Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising "FME Advertising Srl di Elena Anna Rossi & C." - Sede legale: P.zza A. de Gasperi, n. 15 - Gerenzano (VA) - Direzione e uffici: Via Canova, 19 - 20145 Milano - Tel. 0234538183 - Fax 0234538184 - e-mail: info@focusmedia.it.

Stampa: Il Sole 24 Ore S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).

Questo numero è stato chiuso in redazione il 28 febbraio 2007.

Le opinioni espresse negli scritti firmati impegnano solo gli Autori, non riflettendo necessariamente quelle della rivista.

Contratto in genere

L'ESISTENZA DEL POTERE RAPPRESENTATIVO
LEGITTIMA SEMPRE L'AGENTE
A RISCOOTERE I PAGAMENTI PER CONTO DEL PREPONENTE

di Adriana Neri

Avvocato

GIURISPRUDENZA CIVILE

La pronuncia in epigrafe costituisce un esempio di applicazione pratica dei principi in tema di apparenza, applicabili *per analogia iuris* – secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza – anche al di fuori degli specifici casi espressamente previsti dalla legge.

Il caso. L'ipotesi considerata è quella di una società che propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore di altra società, allegando di avere estinto totalmente il debito sussistente nei confronti di quest'ultima, mediante pagamento effettuato nelle mani dell'agente, da qualificarsi come rappresentante della società medesima. La società convenuta in opposizione contesta invece l'efficacia liberatoria di quanto corrisposto negando, tra l'altro, la sussistenza in capo all'agente della qualifica di rappresentante effettivo o apparente della società e precisando che l'agente, in quanto tale, non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente *ex art. 1744 c.c.*

La soluzione del Tribunale di Torino. Il

Giudice torinese ha ritenuto di dover qualificare la fattispecie sopra descritta come un'ipotesi di rappresentanza apparente colposa, rilevando come in essa fossero presenti tutti gli elementi idonei a configurare tale situazione di apparenza giuridica. Sulla scorta di questo assunto è giunto così ad affermare che l'esistenza del potere rappresentativo – apparente o reale che sia – legittima sempre l'agente a riscuotere i crediti del preponente, e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 1744 c.c., a norma del quale l'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente se tale facoltà non gli è stata attribuita espressamente.

I principi in tema di rappresentanza apparente. La soluzione testè enunciata non può essere compresa appieno senza soffermarsi, sia pure brevemente, sul concetto di rappresentanza apparente (1) sul quale, peraltro, lo stesso giudice torinese indulgia a lungo nella motivazione della sentenza.

Come è stato acutamente rilevato in dottrina, tale figura, frutto esclusivo dell'elaborazione giuri-

sprudenziale, si concreta in una «sottocategoria specifica e qualificata di rappresentanza senza potere» (2) e rientra nel più generale fenomeno dell'apparenza del diritto (3) del quale, peraltro, costituisce la più importante ricaduta applicativa. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, il principio generale dell'apparenza – desumibile dal sistema, in virtù delle disposizioni contenute negli artt. 534, comma 2, 1189 e 1835, comma 2, c.c. – si applica in via analogica anche a quelle fattispecie, come la rappresentanza, per le quali il legislatore non ha previsto una disciplina specifica che attribuisca rilievo diretto all'apparenza (4). La stessa giurisprudenza ha inoltre chiarito che tale principio, al di fuori degli specifici casi contemplati dal legislatore nelle disposizioni sopra richiamate, non opera con connotazioni costanti e specifiche nell'ambito dei singoli rapporti giuridici, occorrendo di volta in volta valutare in relazione ad essi quale sia il grado di tolleranza richiesto in ordine alla prevalenza dello schema

(1) BESSONE, *Apparenza del potere di rappresentanza e responsabilità verso i terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, II, pagg. 369 ss.; BENATTI, *Contratto concluso dal falsus procurator e responsabilità del dominus*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, II, pagg. 335 ss.; BIANCA, *Diritto civile 3, Il contratto*, Giuffrè, 1987, pagg. 121 ss.; D'AMICO, voce *Rappresentanza*, I) *Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, pagg. 14 e 15; DI GREGORIO, *La rappresentanza apparente*, Cedam, 1997, pag. 1 ss.; ROCCO, *Apparenza del potere rappresentativo. Nuovi confini di tutela del terzo*, in *Riv. dir. comm.*, 1987, II, pag. 32.

(2) Così ROPPO, *Il Contratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICA e ZATTI, Giuffrè, 2001, pag. 303.

(3) Sul concetto di apparenza giuridica vedi FALZEA, *Apparenza*, in *Enc. dir.*, II, Giuffrè, 1958, pag. 685; MOSCHELLA, *Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica*, Giuffrè 1973, pagg. 181 ss.

(4) *Cfr.*, soprattutto, Cass., sentenza 1° marzo 1995, n. 2311, in *Giur. it.*, 1995, I, pag. 2032.

Contratto in genere

apparente su quello reale (5). In particolare, con riferimento alla rappresentanza la possibilità di attribuire rilievo giuridico all'apparenza è subordinata alla contemporanea presenza di specifici requisiti, oggettivi e soggettivi. Essi consistono nella sussistenza di circostanze obiettive tali da ingenerare nel terzo la convinzione della corrispondenza tra situazione reale ed effettiva, e cioè la convinzione che il rappresentante apparente sia effettivamente e validamente munito del potere rappresentativo; nella buona fede e nel ragionevole affidamento del terzo; nella mancanza di un idoneo sistema di pubblicità atto a rendere noto ai terzi l'esistenza del potere rappresentativo e, infine, nella colpa del preteso rappresentato per aver contribuito, con il suo atteggiamento, a determinare nel terzo il convincimento che il *falsus procurator* avesse il potere di rappresentarlo nei confronti dei terzi (6). Con riguardo al profilo da ultimo evidenziato si utilizza, infatti, l'espressione di apparenza colposa proprio per sottolineare come in tal caso la rilevanza giuridica dell'apparenza trova il suo principale anche se non esclusivo fondamento nel c.d. principio di autoresponsabilità, in base a questo il soggetto che abbia colpevolmente suscitato un falso affidamento nei confronti dei terzi sopporta il rischio delle conseguenze che ne discendono. Ciò spie-

ga perché in tal caso, in deroga ai principi che regolano la fattispecie del c.d. *falsus procurator* disciplinata dall'art. 1398 c.c., il contratto è vincolante per il falso rappresentato il quale, pertanto, non potrebbe unilateralmente sottrarsi al vincolo contrattuale adducendone l'inefficacia per mancanza di potere rappresentativo in capo al falso rappresentante (7).

Da quanto si è appena detto risulta evidente come, al fine di stabilire se possa configurarsi un'ipotesi di rappresentanza apparente, sia di fondamentale importanza l'accertamento, demandato istituzionalmente al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (8), delle condizioni in presenza delle quali soltanto può giustificarsi una così pregnante tutela dell'affidamento del terzo che, diversamente, non avrebbe ragion d'essere. A tale riguardo giova rilevare che non è sufficiente, per affermare la sussistenza di un affidamento colpevole del terzo, la circostanza che questi abbia omesso di richiedere al *falsus procurator* la giustificazione dei propri poteri, poiché il terzo – per indiscussa regola giurisprudenziale – non ha l'obbligo, bensì soltanto la facoltà, di esigere che il rappresentante giustificarsi i propri poteri, potendo addirittura astenersi dal farlo quando non abbia fondate ragioni di dubitare della loro esistenza (9).

Il pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente. La fattispecie oggetto della pronuncia che si esamina costituisce una puntuale applicazione dei principi in tema di rappresentanza apparente sopra analizzati, concernendo il caso in cui il pagamento venga effettuato nelle mani del rappresentante apparente del creditore. È noto come secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente la norma contenuta nell'art. 1189 c.c. – che si riferisce letteralmente al solo creditore apparente – si estenda, per identità di *ratio*, a tutti i soggetti che appaiono autorizzati a ricevere la prestazione per conto del preponente, e, quindi, anche a colui che appaia rappresentante del creditore. Si ritiene pertanto che il pagamento effettuato al rappresentante apparente, al pari di quello eseguito nelle mani del creditore apparente, libera il debitore di buona fede, sempre che questi fornisca la prova non solo di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma altresì dimostri – secondo i principi della rappresentanza apparente – che il suo erroneo convincimento è stato determinato dal comportamento colposo del creditore (10). In sostanza, la rilevanza giuridica della situazione apparente – cui consegue l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato a colui

(5) Cass., sentenza 1° marzo 1995, n. 2311, *cit.*

(6) *Cfr.*, *ex pluribus*, Cass. sentenza 5 gennaio 1980, n. 72, in *Giur. it.*, 1981, I, pag. 1173; Cass., sentenza 3 gennaio 1984, n. 821, in *Giur. it.*, *Mass.*, 1984, pag. 172; Cass., sentenza 19 gennaio 1987, n. 423, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, pag. 486; Cass., sentenza 10 gennaio 2003, n. 204, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, pag. 52.

(7) *Cfr.* BESSONE, *Apparenza del potere di rappresentanza* *cit.*, pag. 369, *BIANCA, Il contratto* *cit.* pag. 121.

(8) *Cfr.* Cass., sentenza 3 febbraio 1984 n. 821, in *Giur. it. Mass.*, 1984, pag. 172; Cass., sentenza 19 luglio 1995, n. 7860, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, pag. 1397.

(9) *Cfr.* Cass., sentenza 20 febbraio 1987, n. 1817, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, pag. 510; Cass., sentenza 29 marzo 1995, n. 3691, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, pag. 713; Cass., sentenza 2 aprile 1993, in *Foro it.*, 1993, I, c. 3445.

(10) *Cfr.*, *ex pluribus*, Cass., sentenza 11 maggio 1987, n. 4326, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 5; Cass., sentenza 22 maggio 1990, n. 4595, in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, fasc. 5; Trib. Milano, 26 marzo 1992, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1993, II, pag. 309; Cass., sentenza 7 marzo 1997, n. 2093, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, pag. 369; Trib. Modena, 24 luglio 2001, in *Foro it.*, 2002, I, c. 1521; Cass., sentenza 10 gennaio 2003, n. 204, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, pag. 52; Trib. Milano, 20 maggio 2002, in *Giur. Mil.*, 2003, pag. 100.

Contratto in genere

che in realtà è privo di legittimazione – è subordinata alla sussistenza di un comportamento colposo del falsamente rappresentato, non essendo a tal fine sufficienti i soli requisiti richiesti dall'art. 1189 per integrare la diversa fattispecie di apparenza ivi contemplata.

Questa diversità di presupposti sta alla base della tradizionale distinzione tra apparenza c.d. pura o oggettiva – riscontrabile, secondo la dottrina, nei soli casi di apparenza legislativamente prevista – e apparenza c.d. colposa nella quale, invece, la situazione apparente è determinata anche dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti essa viene invocata (11). Occorre tuttavia sottolineare che la giurisprudenza, specie con riferimento a quelle ipotesi in cui il rappresentante apparente opera all'interno di un contesto organizzativo (di solito imprenditoriale) del falso rappresentato ha più volte mostrato di attribuire scarsa importanza a tale elemento differenziale, dando rilievo all'apparenza anche in assenza di un comportamento colposo dell'interessato (12).

In ogni caso, con riferimento ad un'ipotesi analoga a quella qui considerata, ha ritenuto che il pagamento effettuato all'agente di una società, sfornito di poteri rap-

presentativi, può avere efficacia liberatoria qualora il debitore sia stato indotto in errore dal comportamento degli organi sociali che abbiano più volte consentito all'agente di compiere atti giuridici in nome e per conto della società (13), non opponendosi alle riscossioni di fatto effettuate dall'agente con regolarità e continuità. Conformandosi a tale orientamento, il giudice torinese ha riconosciuto efficacia liberatoria al pagamento effettuato ad un agente di una società a responsabilità limitata, affermando la sussistenza di tutti i requisiti idonei ad integrare una fattispecie di rappresentanza apparente colposa. Sulla base di tale accertamento è poi giunto ad affermare il principio secondo il quale il potere rappresentativo – apparente o effettivo che sia – legittima sempre l'agente a riscuotere i crediti per conto del preponente.

Per tale aspetto, tuttavia, la soluzione adottata suscita più di una perplessità e impone di soffermarsi ad analizzare le caratteristiche salienti della figura dell'agente, nonché il regime a questi applicabile sia in caso di attribuzione del potere rappresentativo che in mancanza di esso.

Poteri rappresentativi dell'agente e principio dell'apparenza. È noto come il co-

dice civile del 1942, nel disciplinare per la prima volta il contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.) abbia delineato una figura ibrida, ossia per molti aspetti assimilabile al lavoratore autonomo, per altri invece al lavoratore subordinato (14). L'agente infatti, nell'espletamento della propria attività di promozione dei contratti per conto del preponente gode di una vasta autonomia che tuttavia non è assoluta, potendo questi scegliere liberamente la propria clientela (nell'ambito di una determinata zona) e organizzare il proprio lavoro in via autonoma con costi e rischi propri, ma in ciò dovendo sempre conformarsi alle istruzioni impartite dal preponente ed attenersi ad una serie di obblighi specifici menzionati negli artt. 1746 e 1747 c.c. (15).

Occorre inoltre evidenziare che, secondo la disposizione contenuta nell'art. 1744 c.c., l'agente non ha, di norma, il potere di riscuotere i crediti per conto del preponente (16), occorrendo a tal fine una specifica autorizzazione che – secondo la dottrina prevalente – non può ritenersi presunta (17). Analogamente il potere di rappresentare il preponente nella conclusione dei contratti non è un effetto naturale del contratto, ma discende da un atto di conferimento espresso (18). Di talché,

(11) Vedi ROPPO, *Il contratto*, cit., pag. 304. In giurisprudenza, per tale distinzione, cfr. soprattutto Cass., sentenza 26 giugno 1978, n. 3146, in *Foro it.*, I, c. 2487; Cass., sentenza 19 gennaio 1987, n. 423, in *Vita not.*, 1987, I, pag. 279.

(12) Così Cass., sentenza 25 febbraio 2002, n. 2732, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, pag. 754.

(13) Cfr. Cass., sentenza 19 luglio 1995, n. 7860, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, pag. 1397; Cass., sentenza 29 luglio 1992, n. 9083, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, fasc. 7.

(14) Su tale figura, in generale, vedi FORMIGGINI, voce *Agenzia*, (*contratto di*), in *Noviss. Dig. it.*, vol. I., Utet, 1974, pagg. 400 ss.; GHEZZI, *Del contratto di agenzia*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da SCIALOJA e BRANCA, Zanichelli, 1970, pagg. 15 ss.; MISCIONE, *Il contratto di agenzia*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da RESCIGNO, vol. XII; Utet, 1985, pagg. 255 ss.

(15) Cionondimeno la Cassazione ha spesso affermato che il carattere ausiliario e strumentale dell'attività dell'agente non impedisce di qualificarlo come imprenditore autonomo: vedi Cass., sentenza 13 giugno 1987, n. 5195, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 6; Cass., sentenza 3 aprile 1990, n. 2680, in *Giust. civ. Mass.*, 1990, fasc. 4.

(16) Se tale facoltà gli è stata attribuita, la giurisprudenza qualifica l'agente come un *adiectus solutionis causa*, come tale assoggettato alla disciplina dell'art. 1188 c.c.: cfr. Cass., sentenza n. 1322/1998, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, pag. 282.

(17) Vedi MISCIONE, *Il contratto di agenzia* cit., pag. 386.

(18) In genere, fonte della rappresentanza è una clausola dello stesso contratto ma ciò non esclude che essa possa essere attribuita anche tramite procura.

Contratto in genere

come si evince agevolmente dall'art. 1752 c.c., vi possono essere agenti muniti di rappresentanza ed agenti che invece ne sono privi. Occorre precisare, tuttavia, che l'art. 1745 c.c. attribuisce comunque all'agente una limitata rappresentanza passiva, nonché una rappresentanza processuale attiva, a prescindere dalla attribuzione del potere rappresentativo da parte del preponente. Si tratta di poteri che spettano all'agente *ex lege*, per i quali, quindi, non è necessario un conferimento apposito, essendo connaturati alla costituzione del rapporto di agenzia, in quanto strettamente connessi con il tipo di attività strumentale svolta dall'agente. Si è così proposto di distinguere tra agenti con potere rappresentativo pieno e agenti con potere rappresentativo limitato (19).

Pertanto, nell'ipotesi in cui all'agente sia attribuito il potere di rappresentare il preponente nella conclusione dei contratti, tale specifico potere si sommerà a quelli previsti *ex lege*.

Non sembra tuttavia possibile ritenere che il conferimento del potere rappresentativo comporti *ex se* la facoltà dell'agente di riscuotere i crediti per conto del preponente, non potendosi quindi condividere l'affermazione del Tribunale di Torino secondo la quale l'applicazione dell'art. 1744 c.c. resterebbe confinata alla sola ipotesi in cui il potere rappresentativo non sussista poiché – in caso contrario – l'attribuzione di tale facoltà dovrebbe ritenersi implicitamente ricompresa nei poteri di rappresentanza c.d. passiva.

Conclusioni. A sostegno di quanto sopra affermato va in primo luogo osservato che dallo stesso art. 1744 c.c. può evincersi agevolmente come la facoltà in questione necessiti di un conferimento espresso, equiparabile ad una sorta di autorizzazione, e ciò – a nostro parere – non soltanto nello specifico caso considerato dalla norma in cui non vi sia potere rappresentativo (20), ma anche qualora questo potere sia stato attribuito. Da un lato infatti, essa viene configurata nel citato articolo in modo del tutto autonomo dal potere rappresentativo; dall'altro, la stessa giurisprudenza mostra di considerare la predetta facoltà e il potere rappresentativo come due attribuzioni distinte e separate, affermando che la rappresentanza può (e non deve) estendersi alla facoltà di riscuotere i premi del preponente (21) e che, qualora l'attribuzione di essa non sia coeva alla nascita del rapporto di agenzia, l'agente ha diritto ad un autonomo compenso per l'espletamento di tale attività specifica (22). Inoltre, ci sembra che l'art. 1752 c.c. acquisti un significato dirimente per la soluzione della questione che si affronta, laddove estende – senza eccezioni – l'applicazione di tutte le norme previste in tema di agenzia all'ipotesi in cui all'agente sia conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Non si vede quindi la ragione logica per ritenere non applicabile la norma contenuta nell'art. 1744 c.c. qualora all'agente sia attribuito tale potere.

Pertanto, se normalmente al pote-

re rappresentativo si accompagna la attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i crediti, ciò non significa tuttavia che la sussistenza di tale potere (apparente o effettivo che sia) debba necessariamente comportare un conferimento implicito di detta facoltà, in assenza di una specifica attribuzione.

A conclusione di tali considerazioni ci sembra quindi di poter affermare che il caso sottoposto alla cognizione del Giudice torinese avrebbe potuto trovare una adeguata soluzione attraverso l'esclusiva applicazione dei principi della rappresentanza apparente e cioè con la semplice riconduzione del caso alla fattispecie del pagamento a colui che appariva, in base a circostanze univoche, rappresentante del creditore. Si è visto infatti come l'applicazione di tali principi anche al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, nasca dall'esigenza di attribuire rilievo all'apparenza piuttosto che alla effettiva situazione sostanziale, tutte le volte in cui appaia legittimo tutelare il ragionevole affidamento dei terzi rispetto a chi, con il proprio comportamento, ha contribuito a determinare una situazione di apparenza non corrispondente a quella di diritto sottostante. Dall'applicazione di tali principi al caso considerato consegue infatti che la situazione di apparenza colposamente determinata è idonea a surrogare il difetto di legittimazione dell'agente, e cioè, in concreto, l'assenza di procura per la conclusione dei contratti in nome del preponente e la mancanza di autorizzazione per la riscossione dei crediti. ■

(19) Così ROSSETTI, *Rappresentanza dell'assicuratore e principio dell'apparenza*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, 1, pag. 34.

(20) Che l'art. 1744 c.c. si riferisca a tale ipotesi si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 1752 che estende l'applicazione delle norme in tema di agenzia al caso in cui vi sia attribuzione di potere rappresentativo.

(21) Cfr. Cass., sentenza 7 luglio 1999, n. 7033, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, pag. 1583; Cass., sentenza 15 gennaio 2003, n. 469, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, pag. 88.

(22) Così Cass., sentenza 25 luglio 1995, n. 8110, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, pag. 1426.